

## **TI\_GERICHTE 12.2001.204 vom 25. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.204](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.204)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.204 du 25 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.204 del 25 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 17**

agosto 2001, la \_\_\_\_\_ comunicava all'Ufficio del Registro di commercio di Bellinzona di disporre a bilancio di una posta attiva di oltre fr. 450'000.-- per lavori svolti a garanzia fino al 31 dicembre 2000, specificando il successivo 2 ottobre 2001 che il credito vantato nei confronti della \_\_\_\_\_ ammontava a fr. 474'470.80 (cifra peraltro confermata dall'Ufficio di revisione della ricorrente in data 12 dicembre 2001), producendo altresì la relativa scheda contabile; che in data 22 novembre 2001, l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notificato alla \_\_\_\_\_ di aver pignorato nella misura di fr. 183'629.-- il credito vantato nei suoi confronti dalla \_\_\_\_\_ (v. verbali di pignoramento dell'UEF di Bellinzona del 18.11.2001) ; che in base allo scritto della \_\_\_\_\_ del 10 settembre 2002, si evince chiaramente che la \_\_\_\_\_ vantava nei suoi confronti un credito che già raggiungeva l'importo di fr. 466'000.--, rispettivamente che la \_\_\_\_\_ si è anche fatta carico degli oneri fiscali della \_\_\_\_\_ nei confronti del Canton \_\_\_\_\_ e del Comune di \_\_\_\_\_ per gli anni 1998 e 1999 (oneri fiscali peraltro in parte già contemplati nel pignoramento 18 novembre 2001 di una parte del credito vantato dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_); che nella concreta fattispecie, in base alla documentazione versata agli atti, si evince che la \_\_\_\_\_ dispone ancora di attivi realizzabili e quindi i presupposti sanciti dall'art. 89 cpv. 1 ORC non risultano adempiuti ( BL-VGE 1997, pag. 62 ss; Koch , Das Zwangsverfahren des Handelsregisterführers, Basilea/Francoforte s.M. 1997, pag. 158); che alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, mentre tasse e spese seguono la soccombenza. Per i quali motivi, visto l'art. 89 ORC e, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.